

**ALLEGATO 2.2**  
**LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI MATERIALI DI RISULTA**

## **1 INTRODUZIONE**

### **1.1 SCOPO**

Il presente allegato alla LGGA ha lo scopo di definire i requisiti alle modalità operative, nonché per l'esecuzione dei controlli necessari, funzionali alla Predisposizione del Piano per la Gestione dei Rifiuti dell'APPALTATORE relativo al PROGETTO.

### **1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE**

La presente LG si applica al PROGETTO, sia al contratto di Demolizione che di Costruzione. Il Piano dell'APPALTATORE riguarda tutte le attività effettuate in cantiere, sia logistiche che operative. Ha decorrenza immediata (data di emissione) e validità/durata a tempo indeterminato, salvo emissione d'integrazione o di revisione. Potrà essere aggiornato e rivisto in riferimento a modifiche delle attività svolte nei lotti, delle modalità operative e ad aggiornamenti normativi.

## 2 ACRONIMI E DEFINIZIONI

### 2.1 ACRONIMI

PGRM	Piano di Gestione di Rifiuti e Materiali
------	--

### 2.2 Definizioni

Vedi capitolo 3 delle Linee Guida Gestione Ambientale.

### 3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

#### 3.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ **In vigore** UNI EN ISO 14001:2015 “Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso”;
- ✓ **In vigore** D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 Parte III “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche” e s.m.i.;
- ✓ **In vigore** D.M. 28 marzo 2018 – Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184 comma 2 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- ✓ **In vigore** D.M. 11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”;
- ✓ **In vigore** Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno - GU Serie Generale n.141 del 20-06-2017;
- ✓ **In vigore** Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 - GU Serie Generale n.183 del 07-08-2017;
- ✓ **In vigore** Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - GU Serie Generale n.120 del 24-5-2016;
- ✓ **In vigore** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali - G.U. n. 188 del 14 agosto 2015;
- ✓ **In vigore** Modifica del decreto 27 settembre 2010, relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica - GU n.211 del 11-9-2015;
- ✓ **In vigore** Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67 - GU Serie Generale n.64 del 18-3-2015;
- ✓ **In vigore** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative - GU Serie Generale n. 49 del 28-2-2015;
- ✓ **In vigore** Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2015 - GU Serie Generale n.299 del 27-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 97;
- ✓ **In vigore** D.P.C.M. 17 dicembre 2014 “Pubblicazione del nuovo Modello Unico Ambientale M.U.D.”;
- ✓ **In vigore** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.- GU Serie Generale n.262 del 11-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 85;
- ✓ **In vigore** Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive - G.U. n. 212 del 12 settembre 2014;
- ✓ **In vigore** Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali - GU n.195 del 23-8-2014;
- ✓ **In vigore** Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - GU Serie Generale n.99 del 30-4-2014;
- ✓ **In vigore** Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2013, n. 150 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (milleprologhe) - G.U. 28 febbraio 2014, n. 49;
- ✓ **In vigore** UNI 10802:2013 “Rifiuti – Campionamento manuale, preparazione del campione e analisi degli eluati”;
- ✓ **In vigore** Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2014 - GU Serie Generale n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 89;
- ✓ **In vigore** Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni - GU Serie Generale n.255 del 30-10-2013;

- ✓ **In vigore** Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia - S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 21 giugno 2013;
- ✓ **In vigore** Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2013 - GU Serie Generale n.302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 213;
- ✓ **In vigore** Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo - Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21/09/2012,
- ✓ **In vigore** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese - GU n.187 del 11-8-2012 - Suppl. Ordinario n. 171;
- ✓ **In vigore** D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 - Misure urgenti per la crescita del Paese - Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012,
- ✓ **In vigore** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo - Gazzetta Ufficiale n. 82 del 06 aprile 2012;
- ✓ **In vigore** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale - Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012;
- ✓ **In vigore** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative. - Gazzetta Ufficiale n.48 del 27-2-2012 - Suppl. Ordinario n. 3;
- ✓ **In vigore** Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale - Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25-1-2012;
- ✓ **In vigore** Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività - Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24-1-2012 (supplemento ordinario n. 18);
- ✓ **In vigore** Proroga di termini previsti da disposizioni legislative - Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2011;
- ✓ **In vigore** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - Gazzetta Ufficiale n.300 del 27 dicembre 2011;
- ✓ **In vigore** Proroga di termini previsti da disposizioni legislative - Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2011;
- ✓ **In vigore** Proroga dei termini per la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto 18 febbraio 2011, n. 52, recante «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 - Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 2011;
- ✓ **In vigore** Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI - Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5/01/2012;
- ✓ **In vigore** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari - GU n. 216 del 16 settembre 2011;
- ✓ **In vigore** Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento - Gazzetta Ufficiale del 01/08/2011 n. 177;
- ✓ **In vigore** Proroga del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - Gazzetta ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011;
- ✓ **In vigore** Regolamento recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio - Guue 8 aprile 2011 n. L 94;
- ✓ **In vigore** Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - Supplemento Ordinario n. 107 della Gazzetta Ufficiale n.95 del 26 aprile 2011;
- ✓ **In vigore** Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010;
- ✓ **In vigore** Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive - G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010;
- ✓ **In vigore** Modifiche ed integrazioni al decreto 17.12.2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. - Gazz. Uff. 01.10.2010, n. 230;

- ✓ **In vigore** D.M. 27 settembre 2010 - Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 03 agosto 2005 - Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1 dicembre 2010;
- ✓ **In vigore** Modifiche ed integrazioni al decreto 17.12.2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. - Gazz. Uff. 13.07.2010, n. 161;
- ✓ **In vigore** D.M. 17 dicembre 2009 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - SISTRI - Modifiche ed integrazioni al decreto 17.12.2009, recante: «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009». - Gazz. Uff. 27.02.2010, n. 48;
- ✓ **In vigore** Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 - GU 13.01.2010, n. 9, S.O.;
- ✓ **Abrogata in parte** Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14 -bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. - Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2010 n. 9 - SO n. 10;
- ✓ **In vigore** Criteri e requisiti per l'iscrizione all'albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta rifiuti - Gazz. Uff. 05.08.2009, n. 180;
- ✓ **In vigore** Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. - Gazz. Uff. 11.06.2009, n.133;
- ✓ **In vigore** Modifica del decreto 08.04.2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152, e successive modifiche. - Gazz. Uff. 18.07.2009, n.165;
- ✓ **In vigore** Regolamento (CE) n. 308/2009 della Commissione del 15.04.2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso scientifico e tecnico, degli allegati III A e VI del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti. - GUCE 16.04.2009, n. 97/L;
- ✓ **In vigore** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29.11.2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. - Gazz. Uff. 2.01.2009, n. 22, S.O. n. 14;
- ✓ **In vigore** Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2009. - Gazz. Uff. 17.12.2008, n. 294, Suppl. Ord. n.278;
- ✓ **In vigore** Revoca della deliberazione 29.07.2008, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta di rifiuti. - Gazz. Uff. 18.12.2008, n. 295;
- ✓ **In vigore** Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE. - GU n. 283 del 3-12-2008 - Suppl. Ordinario n.268;
- ✓ **Abrogata in parte** Testo del decreto-legge 06.11.2008, n. 172 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 260 del 06.11.2008), coordinato con la legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 210, recante «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale». - Gazz. Uff. 03.01.2009, n. 2;
- ✓ **In vigore** Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 195, comma 2, lettera s-bis) del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti. - Gazz. Uff. 12.11.2008, n. 265;
- ✓ **In vigore** Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e misure di sicurezza dei dati personali. - Gazz. Uff. 09.12.2008, n. 287;
- ✓ **In vigore** Modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 per quanto riguarda le procedure da seguire per l'esportazione di rifiuti in alcuni paesi. - GUCE 30.07.2008, n. 201/L;
- ✓ **In vigore** Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE. - Gazz. Uff. 07.07.2008, n. 157;
- ✓ **In vigore** Comunicato relativo al decreto legislativo 30.05.2008, n. 117, recante: «Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE». (Decreto

legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 157 del 07.07.2008). - Gazz. Uff. 08.11.2008, n. 262;

- ✓ **Abrogata in parte** Testo del decreto-legge 08.04.2008, n. 59 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 09.04.2008), coordinato con la legge di conversione 06.06.2008, n. 101, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee». - Gazz. Uff. 07.06.2008, n. 132;
- ✓ **In vigore** Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 03.04.2006, n. 152, e successive modifiche. - Gazz. Uff. 28.04.2008, n. 99;
- ✓ **Abrogata in parte** Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. - Gazz. Uff. 09.04.2008, n. 84;
- ✓ **In vigore** Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2007) - Gazz. Uff. 06.03.2008, n. 56, Suppl. Ord. n. 54;
- ✓ **In vigore** Istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. - Gazzetta Ufficiale del 6-10-2007, n. 233;
- ✓ **In vigore** Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. - Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2006, n. 274;
- ✓ **In vigore** Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14.06.2006, relativo alle spedizioni di rifiuti. - GUCE 12.07.2006, n. 190/L;
- ✓ **Abrogata in parte** D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 Parte IV - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - S.O. n. 96 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14/04/2006;
- ✓ **In vigore** Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs 24.06.2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso. - Gazz. Uff. 12 aprile 2006, n. 86;
- ✓ **In vigore** Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE;
- ✓ **In vigore** D.M. 5 aprile 2006 "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22»;
- ✓ **In vigore** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, o smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi. - Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2004, n. 6;
- ✓ **Abrogata in parte** Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. - Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2003, n. 182;
- ✓ **In vigore** Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo. - Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2003, n. 180;
- ✓ **In vigore** Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Puglia. - Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2003, n. 70;
- ✓ **In vigore** Rettifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2002, recante approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2003. - Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2003, n. 48;
- ✓ **In vigore** Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002. - S.O. n. 19 alla Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2003, n. 31;
- ✓ **Abrogata in parte** Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti - S.O. n. 40 alla Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2003, n. 59;
- ✓ **In vigore** Esclusione dei pneumatici ricostruibili dall'elenco di rifiuti non pericolosi. - Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2003, n. 14;
- ✓ **In vigore** Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2003. - S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2003, n. 3;

- ✓ **In vigore** Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate. - Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2002, n. 177;
- ✓ **In vigore** Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti. - Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2002, n. 108;
- ✓ **Abrogata in parte** Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2001) - S.O. n. 54 alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2002, n. 72;
- ✓ **In vigore** Regolamento della Commissione (CE) n. 2557/2001, del 28 dicembre 2001, che modifica l'allegato V del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio. - Gazzetta Ufficiale Comunità Europee 31 dicembre 2001, n. L 349;
- ✓ **Abrogata in parte** Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e sui contributi ad enti ed associazioni. - Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301;
- ✓ **In vigore** Dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372. - S.O. n. 29 alla Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2002, n. 37;
- ✓ **In vigore** Condizioni per l'utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della decontaminazione o dello smaltimento. - Gazzetta Ufficiale 2 novembre 2001, n. 255;
- ✓ **In vigore** Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. - Gazz. Uff. 04.08.2000, n. 181;
- ✓ **In vigore** Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. - Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1998, n. 110;
- ✓ **In vigore** Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15 e 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. - Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1998, n. 109;
- ✓ **In vigore** D.M. 5 febbraio 1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. - S.O. n. 72 alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88;
- ✓ **In vigore** D.M. 1 aprile 1998 n. 148 "Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18 comma 2, lettera m";
- ✓ **Abrogata in parte** Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1993 - Gazzetta Ufficiale 4 marzo 1994, n. 52;
- ✓ **In vigore** Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale. - Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24;
- ✓ **Abrogata in parte** Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazioni degli oli usati. - Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n. 38;
- ✓ **Abrogata in parte** Attuazione delle direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, 83/29/CEE, 89/428/CEE in materia di inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio. - Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n. 38;
- ✓ **In vigore** Individuazione delle materie prime secondarie e determinazione delle norme tecniche generali relative alle attività di stoccaggio, trasporto, trattamento e riutilizzo delle materie prime secondarie. - Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1990, n. 30;
- ✓ **Abrogata in parte** Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali. - Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1988, n. 213;
- ✓ **Abrogata in parte** Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti. - Gazzetta Ufficiale 1 settembre 1987, n. 203;
- ✓ **In vigore** Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del Dpr 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti - Gazzetta Ufficiale 13 settembre 1984 n. 253.

Nel elenco sopra riportato, si evidenzia una serie di riferimenti normativi e degli standard cogenti e volontari che, a seconda dell'ambito di competenza, possono e devono essere applicati alla gestione ambientale del progetto oggetto di considerazione. Tuttavia, si evidenzia come, in virtù del costante aggiornamento cui tali strumenti sono soggetti, gli elenchi presentati non possano essere considerati omnicomprensivi ed esaustivi dell'intero ambito di riferimento, ma debbano, per necessità, essere soggetto a verifiche e integrazioni, da parte dell'APPALTATORE, necessarie a completare il quadro, considerando anche le implicazioni del Decreto 109/2018 applicabile al progetto.

Si sottolinea inoltre che per tutta la normativa inclusa nel presente documento, si intendono incluse anche tutte le successive modifiche istituzionali, nonché la normativa da esse scaturita e la giurisprudenza collegata.

### **3.2 RIFERIMENTI CONTRATTUALI**

- ✓ Contratto di appalto pubblico per la demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica o in altro sito dei materiali di risulta del viadotto Polcevera in Genova, nonché per la progettazione, la ricostruzione ed il ripristino strutturale e funzionale dell'infrastruttura e del connesso sistema viario.

### **3.3 RIFERIMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE**

- ✓ P0012693-1-H6 rev.0 Linee Guida di Gestione Ambientale – Parte Generale;
- ✓ Piano Di Monitoraggio Ambientale;
- ✓ Relazione Ambientale

## 4 RUOLI E RESPONSABILITA'

L'APPALTATORE Predispone un Piano per la Gestione dei Rifiuti e dei Materiali di Risulta (PGRM).

Tale Piano ha la funzionalità di supportare, in maniera sistemica, l'APPALTATORE nelle sue responsabilità di identificazione dei rifiuti, anche attraverso la redazione del Registro di Identificazione dei Rifiuti e dei Materiali di Risulta , che nella prima revisione conterrà un elenco dei principali rifiuti e Materiali di risulta che il cantiere presumibilmente produrrà. Tale Registro sarà aggiornato, ove necessario, sulla base delle attività in corso e sulle ispezioni periodiche effettuate presso le diverse aree di cantiere.

L'Appaltatore ha la responsabilità di definire e far attuare le istruzioni specifiche per la gestione dei rifiuti.

È responsabilità delle imprese operanti in cantiere, in quanto identificate come produttrici e detentrici dei rifiuti (o, ipoteticamente, come produttore legale del rifiuto) generati dall'espletamento delle attività oggetto di contratto, salvo non diversamente specificato contrattualmente, adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente in merito alla gestione dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda la caratterizzazione del rifiuto.

È compito dell'APPALTATORE effettuare i controlli previsti nel **Piano di controllo ambientale** emesso per la specifica tematica della gestione dei rifiuti e materiali di risulta.

Tutto il personale deve collaborare a ridurre la produzione di rifiuti favorendo il riutilizzo dei materiali e la riduzione degli stessi conformemente alla normativa cogente. In generale dovrà essere adottata la politica del maggior recupero e riciclo.

Tutta la documentazione, in originale, deve essere tenuta presso ogni sito di produzione e resa disponibile in caso di ispezioni/verifiche.

## 5 PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI MATERIALI DI RISULTA

Nel presente allegato verranno fornite i requisiti minimi necessari per la predisposizione del PGRM, per una corretta gestione, dal punto di vista ambientale, dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di cantiere.

### 5.1 GENERALITÀ

L'appaltatore deve fare propri, fin dove possibile e compatibilmente con le condizioni al contorno del progetto, i principi enunciati dalla Comunità Europea sulla gerarchia della gestione dei rifiuti, dando priorità alla prevenzione, alla produzione e la corretta gestione dei rifiuti. Queste sono prerogative fondamentali per ridurre al minimo l'impatto ambientale dei cantieri. In tutti i siti operativi dovrà essere considerata la seguente gerarchia di azioni:

1. **Riduzione** della produzione di rifiuti evitando imballaggi eccessivi, attraverso una corretta formazione degli utenti in modo da eliminare, modificare e ridurre le pratiche operative che comportano una maggiore produzione di rifiuto
2. **Riuso e riciclo** di tutti i materiali ed elementi compatibili con il progetto e le pratiche ambientali
3. **Raccolta** dei rifiuti non riutilizzabili previa opportuna classificazione nelle aree di stoccaggio ed in appositi contenitori
4. **Trasporto e smaltimento** dei rifiuti tramite trasportatori debitamente autorizzati.

### 5.2 CARATTERIZZAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEL CER DEL RIFIUTO

I rifiuti prodotti nella costruzione delle opere, classificati come rifiuti speciali dalla normativa, sono molto vari e differenziati a seconda della tipologia costruttiva e secondo le scelte progettuali. Si classificano in:

- ✓ Rifiuti pericolosi, qualsiasi materiale indesiderato che si ritiene dannoso per la sicurezza umana o per la salute o l'ambiente. Rappresentano una parte marginale dei rifiuti prodotti, costituiti generalmente da oli e grassi esausti, filtri dell'olio, batterie e accumulatori, solventi, vernici, additivi, terreni contaminati e/o altri materiali legati a specifiche lavorazioni;
- ✓ Rifiuti non pericolosi, rappresentano la maggior parte dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni come metalli, legna, plastica, cartone e vengono recuperati/smaltiti prevalentemente in impianti terzi specifici.

È compito del produttore di un rifiuto effettuare le verifiche di pericolosità ed attribuzione del codice CER volto ad identificare il tipo di rifiuto. La procedura per la corretta individuazione dei codici CER da attribuire ai rifiuti è individuata nell'Allegato D alla parte IV del D.lgs 152/2006 e s.m.i. – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati deve essere recepita dall SGA. Essa deve essere applicata rispettando la seguente sequenza:

1. individuare il processo produttivo da cui si origina il rifiuto: in questo modo si identifica la prima coppia di cifre (classe)
2. individuare la specifica fase della attività produttiva da cui si origina il rifiuto: da qui si identifica la seconda coppia di numeri (sottoclasse)
3. caratterizzare il rifiuto individuando la sua descrizione specifica ed identificando così le ultime due cifre (categoria).

Per quanto riguarda l'individuazione dei rifiuti pericolosi, questi sono contrassegnati con un asterisco nell'Elenco Europea dei rifiuti e successive modificazioni. Alcune tipologie di rifiuti sono classificate come pericolose fin dall'origine, a prescindere da qualsiasi evidenza analitica.

Per altre tipologie di rifiuti è prevista una voce speculare (codice senza asterisco per il rifiuto non pericoloso e codice con asterisco per il rifiuto pericoloso). Si tratta di rifiuti che, in base al processo di lavorazione, possono o meno contenere sostanze classificate come pericolose in quantità superiori ai limiti di legge. In questo caso è necessario che il produttore del rifiuto proceda ad un prelievo e ad un'analisi chimico-fisica di un campione rappresentativo di rifiuto per stabilire se la concentrazione di sostanze pericolose ed inquinanti che vengono rilevate superano i limiti di legge, tale da classificare il rifiuto come pericoloso.

### 5.2.1 Caratterizzazione di Base rifiuti destinati a Smaltimento

Nel caso in cui il rifiuto sia da destinare a smaltimento, è necessario verificare la conformità ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica secondo quanto stabilito dal DM 27 settembre 2010 e s.m.i..

Tale caratterizzazione, obbligatoria per qualsiasi tipo di rifiuto, deve essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato. La caratterizzazione dovrà essere ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti, e comunque almeno una volta l'anno.

### 5.2.2 Registro di Identificazione dei Rifiuti e dei Materiali di Risulta

L'APPALTATORE registrerà i rifiuti identificati nel **Registro Di Identificazione Dei Rifiuti E Dei Materiali Di Risulta**.

Tale registro identificherà le informazioni di base per la tracciabilità di identificazione del rifiuto. Lo stesso principio si applica anche ai materiali di risulta non assoggettabili/assoggettati alla disciplina di rifiuto, o ai rifiuti assoggettati alla disciplina dell' "end of waste". Tale registrazione non sostituisce in alcuna maniera i requisiti di tracciabilità previsti dai requisiti normativi cogenti.

## 5.3 CAMPIONAMENTO

Il campionamento dei rifiuti consiste nel prelievo, da parte di personale autorizzato qualificato e formato ai sensi di legge, di un numero di incrementi distribuiti omogeneamente sull'area di prelievo, in modo da permettere di formare un ammasso rappresentativo del rifiuto prodotto. Da tale ammasso, per operazioni di prelievo e quartatura, si ottiene l'aliquota da avviare al laboratorio.

Le attività di campionamento saranno condotte in accordo con le modalità previste dal D.lgs 152/2006 e s.m.i. e secondo l'adatta normativa tecnica di riferimento.

Le successive analisi sui campioni ottenuti saranno effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.

È onere dell'Appaltatore produrre un'istruzione per il campionamento applicabile al progetto e al proprio scopo del lavoro.

## 5.4 DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI

I rifiuti prodotti, in attesa del loro conferimento a soggetti autorizzati allo smaltimento e/o recupero, verranno posizionati presso depositi temporanei debitamente autorizzati e verranno gestiti ai sensi della Parte IV del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

Il deposito temporaneo viene effettuato:

- ✓ per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esso contenute;
- ✓ Devono essere pertanto rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- ✓ Il deposito temporaneo viene identificato con opportuni cartelli, resistenti agli agenti atmosferici come acqua e vento, debitamente visibili, indicanti:
  - il luogo di produzione del rifiuto,
  - la data di inizio del deposito temporaneo ed il codice CER con la descrizione breve del contenuto,
  - Il produttore del rifiuto,
  - Eventuali istruzioni di manipolazione del rifiuto e frasi/pittogrammi di rischio in caso di rifiuti pericolosi;
- ✓ L'accesso e l'utilizzo del deposito temporaneo è consentito unicamente al personale incaricato.

Il raggruppamento dei rifiuti in deposito temporaneo e la conseguente gestione dei rifiuti deve avvenire secondo le tempistiche previste dall'art. 183 lettera bb) del D.lgs 152/2006 e s.m.i. ossia secondo una delle seguenti modalità operative:

- ✓ con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità in deposito;

- ✓ quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o 20 mc nel caso di rifiuti non pericolosi.

In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i predetti limiti all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

L'APPALTATORE, oltre agli obblighi di legge alla quale non si è esentati, ai fini di verifica della sostenibilità del progetto, dovrà produrre un database che tiene conto dei materiali di risulta prodotti e delle destinazioni d'uso conformemente ai requisiti normativi applicabili, di tutti i rifiuti prodotti e di quelli conferiti, divisi per destinazione d'uso finale (recupero/riutilizzo in cantiere, altro impianto di recupero, discarica), su base mensile, nonché i luoghi di deposito temporaneo identificati univocamente in una planimetria. Tali informazioni faranno parte dei KPI inclusi nel Rapporto Ambientale Periodico

## 5.5 METODI DI GESTIONE OPERATIVA

### 5.5.1 Riduzione

La prima azione da compiere all'interno della gerarchia per la corretta gestione dei rifiuti corrisponde alla riduzione del quantitativo e della pericolosità del rifiuto prodotto. Tutti i processi devono pertanto essere progettati e gestiti per prevenire o ridurre al minimo le quantità di rifiuti generati ed i pericoli associati.

L'approccio per la riduzione dei rifiuti è basato sulle seguenti azioni:

- ✓ individuare le opportunità per prevenire e minimizzare la produzione di rifiuti ed i pericoli ad essi associati;
- ✓ promuovere procedure con bassa generazione di rifiuti, interventi di manutenzione e di pulizia;
- ✓ incentivare l'acquisto di materiali in contenitori riutilizzabili e/o riciclabili;
- ✓ promuovere misure di gestione dei materiali che permettano di ridurre gli sprechi e impediscano l'eccessivo approvvigionamento dei materiali.

### 5.5.2 Riuso e Recupero

Occorre promuovere iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei rifiuti in loco e/o la preparazione per il riutilizzo presso centri di raccolta, o mediante procedure autorizzate di recupero e riutilizzo in sito.

In linea con quanto richiesto dai Criteri Ambientali Minimi al requisito 2.5.1 "Demolizioni e rimozione dei materiali" e 2.5.3 "Prescrizioni ambientali", le demolizioni e le rimozioni dei materiali, fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti, dovranno essere eseguite in modo da favorire il trattamento ed il recupero delle varie frazioni di materiali.

L'APPALTATORE dovrà definire un target di recupero in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante le operazioni di demolizione, ad esclusione degli scavi, dovrà essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio. Tale target verrà monitorato nei KPI di progetto dall'APPALTATORE nelle modalità previste dall'SGA.

A tal fine, precedentemente alle operazioni di demolizione, dovranno essere effettuate una serie di verifiche, opportunamente documentate, volte a:

- ✓ individuare e valutare i rischi dovuti alla presenza di rifiuti pericolosi o alle emissioni che possono sorgere durante le demolizioni;
- ✓ stimare le quantità dei rifiuti da ripartire;
- ✓ stimare le percentuali di riutilizzo ed il potenziale di riciclaggio;
- ✓ stimare le percentuali potenziali di altre forme di recupero.

Compatibilmente con le condizioni al contorno del progetto, è opportuno inoltre che siano individuate adeguate procedure per attività di demolizione, siano garantite ove possibile idonee misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di scarrabili/cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, aree da adibire a deposito temporaneo, etc.) e, qualora possibile e conformemente alla normativa, siano definite attività di recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al recupero dei laterizi, del calcestruzzo, degli imballaggi e di materiale proveniente dalle attività di cantiere.

Tutti i rifiuti prodotti che è pianificato il conferimento a destinatario esterno dovranno essere selezionati e conferiti preferibilmente a impianti di recupero, e in ultimo nelle apposite discariche autorizzate quando non sia possibile avviarli al recupero.

Eventuali aree di deposito provvisorio di rifiuti non inerti dovranno essere opportunamente impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono essere depurate prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali.

Per i rifiuti destinati a recupero semplificato ai sensi del 5 febbraio 1998 e s.m.i. è necessario effettuare un campionamento, secondo metodiche standardizzate, degli stessi al fine di effettuare il test di cessione e l'analisi sull'eluato, ai sensi del decreto sopracitato, e verificare il rispetto dei limiti di cui all'Allegato 3. Nel caso in cui si abbiano superamenti di tali limiti non sarà possibile recuperarli.

Negli allegati 1 e 2 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. sono definite le norme tecniche generali che individuano le diverse tipologie di rifiuto non pericolose e fissano, per ciascun tipo di rifiuto le attività di recupero e le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti.

Per consentire il recupero, i rifiuti devono essere raccolti separatamente senza che siano miscelati con altri rifiuti o con materiali aventi proprietà diverse.

È fatto onere dell'APPALTATORE declinare le indicazioni su riportate a titolo non esaustivo, nel contesto del proprio SGA e delle attività che esso deve effettuare, così come valutato dall'AAI.

### 5.5.3 Trasporto a Destino

Tutti i rifiuti devono essere periodicamente avviati, secondo quanto previsto dalla parte IV del D.l.vo 152/2006 s.m.i., tramite trasportatori autorizzati ad impianti autorizzati ad effettuare le operazioni di recupero/smaltimento dei rifiuti, secondo quanto indicato nel SGA in rispondenza ai requisiti cogenti.

Per il trasporto dei rifiuti ci si dovrà avvalere solamente di trasportatori debitamente autorizzati e dei quali si è in possesso di copia di autorizzazione.

Una volta definite le caratteristiche di rifiuto (pericoloso/non pericoloso) tramite il codice CER del rifiuto e la sua destinazione (recupero/smaltimento) occorre verificare la validità dell'autorizzazione dei trasportatori per la specifica tipologia di rifiuto.

Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in condizioni di sicurezza. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale dovranno essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero.

E' onere dell'APPALTATORE tenere una "Lista dei trasportatori e dei destinatari" debitamente aggiornata in funzione del CER di identificazione del rifiuto.

### 5.5.4 SISTRI

La tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale. A tal fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI limitatamente ai limiti di operatività previsti dalla normativa cogente

## 5.6 PRESCRIZIONI E DIVIETI

È espressamente vietato:

- ✓ Gestire i rifiuti diversamente a quanto previsto dalla normativa applicabile;
- ✓ miscelare rifiuti non pericolosi di tipo diverso, qualora non espressamente pianificato e autorizzato, soprattutto è vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità tra loro e con ogni genere di rifiuto non pericoloso. La miscelazione comprende anche la diluizione di sostanze pericolose;
- ✓ depositare temporaneamente rifiuti al di fuori degli sistemi previsti per il raggruppamento;
- ✓ bruciare, sottrarre, occultare o disperdere rifiuti;
- ✓ riempire eccessivamente i contenitori dei rifiuti, rendendo difficili le operazioni di movimentazione e provocandone la fuoriuscita;
- ✓ usare contenitori per raccogliere rifiuti non destinati a tale uso.
- ✓ Istituire Depositi Temporanei in aree non idonee, non previste e non pianificate per la destinazione d'uso, e comunque senza conforme identificazione dell'area come previsto dall'SGA e dalla normativa cogente.

Tutti i materiali pericolosi dovranno essere gestiti in modo da ridurre al minimo il potenziale rischio per la salute umana e per l'ambiente.

La manipolazione e la conservazione dei materiali pericolosi e rifiuti pericolosi saranno eseguite in base alle specifiche delle singole case produttrici e alle informazioni contenute nelle schede di sicurezza. Ove necessario saranno utilizzati raccoglitori secondari e sistemi protezione dalle intemperie, i rifiuti e le sostanze pericolose saranno mantenuti ad una distanza minima di sicurezza da zone di risorse critiche (es. acque superficiali, aree cuscinetto, passaggi per acqua piovana).

## 6 INFORMAZIONI DOCUMENTATE

L'APPALTATORE, mediante istituzione di un sistema di gestione dei rifiuti e dei materiali di risulta, che si perfeziona con la pianificazione effettuata mediante il PGRM, dovrà gestire archiviare e rendere disponibile qualora richiesto, tutte le registrazioni necessarie al fine di dare evidenza che gli obiettivi del SGA e dei requisiti cogenti siano rispettati continuamente nel corso dell'appalto.

## 7 MIGLIORAMENTO CONTINUO

Il sistema di Gestione dei Rifiuti e dei Materiali di Risulta dovrà essere sottoposto almeno a Audit Interno nel corso dell'appalto. Qualora il PGRM non rispondesse alle esigenze del PROGETTO e agli obbiettivi previsti, sarà necessaria una revisione del Piano nelle modalità previste dall'SGA